



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 1456

SEDUTA DEL 15 DIC. 2016

POLITICHE DELLA PERSONA

DIPARTIMENTO

OGGETTO TRASPORTO PAZIENTI AFFETTI DA GRAVI DISABILITA': DIRETTIVA AI SENSI DELL'ART.8 DELLA LR N.3/2016

ASSESSORE DIPARTIMENTO

Relatore POLITICHE DELLA PERSONA

La Giunta, riunitasi il giorno 15 DIC. 2016 alle ore 14,30 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Nicola BENEDETTO Componente	X	
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Francesco PIETRANTUONO Componente		X

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 5 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° Missione.Programma Cap. per €

Assunto impegno contabile N° Missione.Programma Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;
- la legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la DGR n. 11 del 13.01.1998 concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;
- la DGR n. 2093 del 13.12.2004 così come modificata dalla DGR n. 637/06;
- la DGR n. 227 del 19/02/2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale";
- la deliberazione n. 693 del 10/06/2014, con la quale l'esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale" a parziale modifica della DGR n. 227/2014;
- la DGR n. 694 del 10/06/2014 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";
- la DGR n. 689 del 22/05/2015 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14";
- la DGR n. 691 del 26/05/2015 "DGR n. 689/2015 di ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale". Affidamento incarichi dirigenziali";
- la DGR n. 771 del 9/06/2015 "DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica".
- L.R. n. 3 del 9/2/2016 ("Legge di Stabilità Regionale 2016");
- L.R. n. 4 del 9/2/2016 ("Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2016-2018);
- la L.R. n. 5 del 4/3/2016 (Collegato alla legge di stabilità 2016);
- DGR n. 111 del 10/2/2016 ("Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016-2018");
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28 dicembre 2013 di nomina dell'Assessore al Dipartimento Politiche della Persona;
- la DGR n. 231 del 19.2.2014 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona;

VISTA la Legge n.833 del 23.12.1978 e s.m.i. di "*Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*";

VISTO il DLgs n.502 del 30.12.1992 e s.m.i. di "*Riordino della disciplina in materia sanitaria*";

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. in materia di "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*";

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n.328 e s.m.i. in materia di "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";

RICHIAMATA la L.R. n.39/2001 di "*Riordino e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale*";

RICHIAMATA la LR n.12/2008 di "*Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale*";

RICHIAMATE

- la LR n.36 del 13.8.2015 “*Norme in materia di sanità*”
- la LR n.3 del 9.2.2016 in materia di “*Legge di Stabilità regionale 2016*”;

TENUTO CONTO che il Consiglio Regionale, con la DCR n.111/2014, ha impegnato la Giunta Regionale ad emanare una specifica direttiva per regolamentare il servizio di trasporto, a valenza intercomunale ed infraregionale, funzionale ed indispensabile per prelevare le persone affette da gravi disabilità dalla propria abitazione ed accompagnarli presso le strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale;

CONSIDERATO che l'art. 8 della LR n.3/2016 prevede:

- “1. Al fine di garantire ai cittadini portatori di handicap la tutela della salute, quale fondamentale diritto dell'individuo secondo quanto previsto dagli artt. 32 e 38 della Costituzione, la Regione Basilicata garantisce il servizio di trasporto dei cittadini affetti da gravi disabilità che accedono alle strutture accreditate per ricevere prestazioni riabilitative.*
- 2. In attuazione dell'indirizzo stabilito con la D.C.R. n. 111 del 7 agosto 2014, entro il 31 marzo 2016, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, emana specifica direttiva per regolamentare il servizio a regime, con decorrenza dall'anno 2016, valutando come prioritaria la possibilità di attribuire alle strutture accreditate l'obbligo di organizzare e garantire il servizio trasporto quale ulteriore requisito di accreditamento, imputando i relativi oneri a valere sulla Missione 12 Programma 07”;*

RITENUTO di dover emanare specifica direttiva, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per individuare modalità e condizioni per l'effettuazione del servizio di trasporto che le strutture accreditate eroganti prestazioni in regime semiresidenziale ex art.26 Legge n.833/78 devono garantire agli utenti in carico, affetti da gravi disabilità, nell'ambito del miglioramento del processo di integrazione del sistema socio-sanitario;

RITENUTO che tale servizio costituisce ulteriore requisito di accreditamento;

CONSIDERATO che compete alle Aziende Sanitarie Locali la sottoscrizione dei contratti con le strutture sanitarie accreditate eroganti prestazioni in regime semiresidenziale ex art.26 Legge n.833/78 e le relative verifiche ed i controlli di appropriatezza;

RITENUTO

- di dover impegnare le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti a liquidare il contributo riconosciuto per il servizio di trasporto dei disabili gravi finanziato con specifiche assegnazioni a valere sul Fondo Sociale Regionale;
- di dover stabilire che le assegnazioni sul Fondo Sociale Regionale debbano essere ripartite per ambiti socio territoriali di cui alla DGR n. 917 del 7 luglio 2015 in proporzione al fabbisogno espresso in materia di trasporto per disabili gravi in prima applicazione e per gli anni successivi in ragione dell'effettivo fabbisogno di trasporto, debitamente rendicontato;
- di dover stabilire che il finanziamento del servizio trasporto disabili, quale misura straordinariamente finanziata sul Fondo Sociale Regionale, non possa superare la somma complessiva di € 500.000,00 e ciò fino all'individuazione di eventuali nuove fonti di finanziamento;

SU proposta dell'Assessore al ramo, ad unanimità di voti


DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa da intendersi integralmente riportati:

1. **DI APPROVARE** la direttiva, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina il servizio di trasporto che le strutture accreditate eroganti prestazioni in regime semiresidenziale ex art.26 Legge n.833/78 devono garantire ai propri utenti affetti da gravi disabilità.
2. **DI STABILIRE** che tale servizio costituisce ulteriore requisito di accreditamento.
3. **DI IMPEGNARE** le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti a sottoscrivere con le strutture accreditate di cui al punto 1) specifico protocollo di intesa per il recepimento della presente disciplina, verificando contestualmente il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi ivi definiti.
4. **DI STABILIRE** che il servizio è finanziato con oneri a carico del Fondo Sociale Regionale sulla Missione 12 Programma 07.
5. **DI STABILIRE** che le assegnazioni sul Fondo Sociale Regionale devono essere ripartite per ambiti socio territoriali di cui alla DGR n. 917 del 7 luglio 2015 in proporzione al fabbisogno espresso in materia di trasporto per disabili gravi in prima applicazione e per gli anni successivi in ragione dell'effettivo fabbisogno di trasporto, debitamente rendicontato.
6. **DI STABILIRE** che il finanziamento del servizio trasporto disabili, quale misura straordinariamente finanziata sul Fondo Sociale Regionale, non può superare la somma complessiva di € 500.000,00 e ciò fino all'individuazione di nuove eventuali fonti di finanziamento.
7. **DI DARE ATTO** che alle Aziende Sanitarie Locali sarà assegnata una specifica riserva del Fondo Sociale Regionale per la liquidazione del contributo riconosciuto, omnicomprensivo e remunerativo di ogni onere, costo e spesa che la struttura privata dovrà sostenere per l'erogazione del servizio di trasporto.
8. **DI STABILIRE** che il contributo è riconosciuto per il trasporto degli utenti con ISEE non superiore ad euro 40.000,00. È possibile derogare a tale limite ISEE in presenza di condizioni di gravissimo disagio economico – sociale valutate dagli assistenti sociali di riferimento.
9. **DI STABILIRE** che il contributo riconosciuto è forfettario, giornaliero e per utente, pari ad euro 20,00 per ogni giornata di effettiva fruizione del servizio di cui al punto 1).
10. **DI TRASMETTERE**, per gli adempimenti di competenza, copia del presente provvedimento all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza e all'Azienda Sanitaria Locale di Matera.

IL RESPONSABILE P.O. _____

IL DIRIGENTE GENERALE _____


(Donato Pafundi)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Altro
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Politiche della Persona

DIRETTIVA

**SERVIZIO DI TRASPORTO PER PAZIENTI AFFETTI DA GRAVI DISABILITÀ
DA PARTE DELLE STRUTTURE ACCREDITATE EROGANTE PRESTAZIONI
IN REGIME SEMIRESIDENZIALE EX ART.26 LEGGE N.833/78.**

f

SERVIZIO DI TRASPORTO PER PAZIENTI AFFETTI DA GRAVI DISABILITÀ DA PARTE
DELLE STRUTTURE ACCREDITATE EROGANTI PRESTAZIONI IN REGIME
SEMIRESIDENZIALE EX ART.26 LEGGE N.833/78.

PREMESSA

L'art. 8 della LR n.3/2016 relativo al “*Servizio di trasporto disabili gravi che accedono ai servizi riabilitativi*”, dispone che:

“1. Al fine di garantire ai cittadini portatori di handicap la tutela della salute, quale fondamentale diritto dell'individuo secondo quanto previsto dagli artt. 32 e 38 della Costituzione, la Regione Basilicata garantisce il servizio di trasporto dei cittadini affetti da gravi disabilità che accedono alle strutture accreditate per ricevere prestazioni riabilitative.

2. In attuazione dell'indirizzo stabilito con la D.C.R. n. 111 del 7 agosto 2014, entro il 31 marzo 2016, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, emana specifica direttiva per regolamentare il servizio a regime, con decorrenza dall'anno 2016, valutando come prioritaria la possibilità di attribuire alle strutture accreditate l'obbligo di organizzare e garantire il servizio trasporto quale ulteriore requisito di accreditamento, imputando i relativi oneri a valere sulla Missione 12 Programma 07.”

In particolare la DCR n.111/2014 precisa che il servizio di trasporto è rivolto alle persone affette da gravi disabilità per accedere ai centri di riabilitazione che erogano prestazioni in regime semiresidenziale, ha valenza intercomunale ed infraregionale ed è funzionale ed indispensabile per prelevare gli utenti dalla propria abitazione ed accompagnarli presso la struttura accreditata.

Tale servizio, che si configura quale servizio sociale, risponde alle esigenze di mobilità delle persone con disabilità, con ridotta capacità motoria o con difficoltà relazionali e favorisce l'indipendenza, l'inclusione sociale e l'accesso ai centri diurni.

Le presenti direttive individuano modalità e condizioni per l'effettuazione del servizio di trasporto che deve essere garantito, ai propri utenti affetti da gravi disabilità, dalle strutture accreditate eroganti prestazioni in regime semiresidenziale ex art. 26 Legge n.833/78, nell'ambito del miglioramento del processo di integrazione del sistema socio-sanitario. In tale contesto, costituisce pertanto ulteriore requisito di accreditamento.

REQUISITI

Per poter usufruire del servizio di trasporto, gli utenti affetti da gravi disabilità devono risiedere:

- in uno dei comuni afferenti al Distretto della Salute, nel caso in cui è presente una struttura erogante prestazioni in regime semiresidenziale ex art.26 Legge n.833/78;
- in uno dei comuni del distretto della salute limitrofo a quello in cui insiste una struttura erogante prestazioni in regime semiresidenziale ex art.26 Legge n.833/78, in caso di assenza di struttura di tale tipologia nel Distretto di residenza.

I mezzi di trasporto utilizzati per il servizio devono essere idonei ed omologati per il trasporto di almeno due posti per carrozzati, fermo restando il rispetto della specifica normativa di settore.

Al fine di garantire la sicurezza degli utenti durante il trasporto, oltre all'autista in possesso dei prescritti titoli abilitativi, deve essere presente sul mezzo n.1 assistente ovvero un numero maggiore in relazione al numero ed alla complessità dei trasportati.

L'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente è tenuta a verificare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi sopra definiti in fase di sottoscrizione con la struttura accreditata di specifico protocollo di intesa di recepimento della presente disciplina.

FINANZIAMENTO

Il servizio di che trattasi è finanziato con oneri a carico del Fondo Sociale Regionale sulla Missione 12 Programma 07, prevedendo un'apposita riserva del Fondo Sociale Regionale, da assegnare alle Aziende Sanitarie Locali per la liquidazione delle spettanze dovute.

Tali risorse saranno liquidate e pagate alla Aziende Sanitarie entro il 30 giugno dell'anno di riferimento con riserva di conguaglio nell'esercizio successivo.

Lo stanziamento complessivo, gravante Fondo Sociale Regionale, sarà posto a carico di ciascun ambito socio-territoriale in funzione del servizio reso ai cittadini residenti nell'ambito medesimo.

TARIFFE E CORRISPETTIVO

Per il servizio di trasporto viene riconosciuto un contributo forfettario giornaliero per utente nella misura di euro 20,00 per ogni giornata di effettiva fruizione del servizio.

Il contributo è onnicomprensivo e remunerativo di ogni onere, costo e spesa che la struttura privata dovrà sostenere per l'erogazione del servizio.

FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E CONTROLLI

La Struttura Privata accreditata consegna, entro il 15 (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello di riferimento, la documentazione attestante il servizio fornito che comprende la fattura completa degli allegati che comprovino le prestazioni effettuate con ciascun mezzo di trasporto in dotazione di cui occorre definire: l'identificazione del mezzo, il numero di trasporti eseguiti giornalmente, il numero, il nominativo e la residenza degli utenti trasportati giornalmente risultanti da apposita registrazione e l'attestazione dello stato di grave disabilità da fornire alla presa in carico del paziente.

La struttura deve adeguarsi alla normativa in materia di fatturazione elettronica ed alle disposizioni regionali in materia, ai sensi del DLgs n.231/2002 modificato dal DLgs n.192/2012 e del DLgs n.66/2014.

Le fatture vengono liquidate dall'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse, giusta art. 4 del DLgs n.231/2002 e s.m.i..

Il pagamento della ultima mensilità dell'anno di riferimento è effettuato solo dopo opportuno controllo contabile in merito ad eventuali conguagli da effettuare sugli emolumenti erogati che saranno comunicati formalmente alla struttura che provvederà, a seconda dei casi, ad emettere relativa fattura o nota di credito. La liquidazione del saldo sarà effettuata entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di protocollazione della relativa fattura o nota di credito.

Le contestazioni relative all'appropriatezza del servizio fornito dovranno intervenire entro il termine di 60 giorni dall'ultima fattura relativa all'anno di riferimento.

E' fatta salva la ripetizione in favore dell'Azienda Sanitaria Locale competente delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sul servizio erogato dalla Struttura, risultino non dovute totalmente o in parte.

Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di legge e decorrono dal 60-esimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura/nota di credito.

L'azienda può sospendere i pagamenti in presenza di violazioni della presente disciplina e della vigente normativa in materia.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data

19.12.2016

al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

